
INDICE

	INTRODUZIONE	1
1	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE	1
2	RIFERIMENTI NORMATIVI	1
3	TERMINI E DEFINIZIONI	1
4	PRINCIPIO	2
5	PROFILI PROFESSIONALI UNI EN 17740	3
6	PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE CHE OPERA NELL'AMBITO DEL TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	3
6.1	Processo di certificazione.....	3
6.2	Organizzazioni che effettuano la valutazione di conformità	3
6.3	Commissione esaminatrice	3
	prospetto 1 Tabella di correlazione tra competenze commissari e candidati.....	3
6.4	Decision Maker	4
6.5	Requisiti di accesso.....	4
6.6	Prove d'esame	4
	prospetto 2 Fasi esame di certificazione.....	5
6.7	Metodi di valutazione.....	7
	prospetto 3 Metodi di valutazione dei profili di ruolo professionale.....	7
6.8	Criteri per il superamento dell'esame	7
6.9	Certificazione per più profili professionali	7
	prospetto 4 Rapporto di correlazione tra i profili di ruolo professionale di terza generazione e titoli alternativi	8
6.10	Durata della certificazione.....	8
6.11	Sorveglianza annuale (esame documentale) e rinnovo.....	8
7	TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO	8
8	CENTRO D'ESAME (ORGANISMO DI VALUTAZIONE)	9
9	USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE	9
APPENDICE (informativa)	A FAC-SIMILE ESPERIENZE LAVORATIVE DEL CANDIDATO	10
	prospetto A.1 Esperienza lavorativa da discutere in sede durante l'esame orale	11

QUESTO DOCUMENTO È UNA PREVIEW. RIPRODUZIONE VIETATA

INTRODUZIONE

La presente specifica tecnica sostituisce la UNI/PdR 66:2019 “Raccomandazioni per la valutazione di conformità ai requisiti definiti dalla UNI 11697:2017 “Attività professionali non regolamentate - Profili professionali relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza” a seguito del recepimento a livello nazionale della UNI EN 17740:2024 “Requisiti relativi ai profili (di ruolo) professionale relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali” e relativo ritiro della UNI 11697:2017.

La certificazione di persone, rilasciata sotto accreditamento, è un’attività volontaria che costituisce una garanzia e atto di diligenza verso le parti interessate nel rispetto della legislazione vigente (L. 4/2013).

L’Appendice A definisce un facsimile di modello per le esperienze lavorative del candidato.

1

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento definisce i procedimenti e i criteri per la valutazione di conformità di parte terza rivolta esclusivamente alle figure professionali previste dalla UNI EN 17740.

2

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente specifica tecnica rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente specifica tecnica come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l’ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI EN 17740

Requisiti relativi ai profili (di ruolo) professionale relativi al trattamento e alla protezione dei dati personali

UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012

Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone

3

TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini della presente specifica tecnica si applicano i termini e le definizioni della UNI EN 17740 e i seguenti:

3.1

candidato: Richiedente che possiede i prerequisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.14]

3.2

certificato: Documento emesso da un organismo secondo le disposizioni della UNI CEI EN ISO/IEC 17024, indicante che la persona nominata ha soddisfatto i requisiti di certificazione.

[UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012, punto 3.5]

3.3

decision maker: Persona interna alla struttura dell’Organismo di Certificazione (OdC), ovvero con un incarico “ad personam”, che non è stato membro della commissione esaminatrice e che non ha alcun conflitto di interesse né con i candidati alla certificazione professionale, né con le strutture di formazione ove tali candidati sono stati preparati per sostenere l’esame. Il Decision Maker ha la responsabilità di assumere la decisione tecnica sulla certificabilità del candidato, sulla base delle evidenze definite dall’Organismo di Certificazione e dei criteri indicati dalla presente prassi di riferimento. A fronte della valutazione del Decision Maker, la direzione dell’OdC si assume la responsabilità dell’emissione dello specifico certificato di conformità.